AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO

SCHEMA DI CONTRATTO

* * * * * OGGETTO:

Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di urbanistica consistente nella redazione dei piani regolatori portuali, degli scali di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Vibo Valentia e Palmi comprensivi della relativa procedura di valutazione ambientale strategica, e dei relativi approfondimenti tecnici e supporto nelle procedure approvative

CIG 9873637EFF CUP: F12J22000060005

L'anno	addì	del mese di	nella Sede de	ll'AdSP MTMI;
		TRA		
fiscale n° 91005	5020804 - di	i Tirreno Meridionale e Ior seguito indicato com , nella	ne "Committente" ra	ppresentato da
dell'AdSP MTMI, de rappresentanza e pe	omiciliato per la er conto dell'Auto	carica presso l'Ufficio ste rità Di Sistema Portuale dei Il'Ente rappresentato.	esso, il quale interviene	in quest'Atto in
		E		
•		er brevità anche: Contraen e pro-tempore/procurato	• •	•
		certificato di iscrizione all del		
		PREMESSO CHE		
una gara a procedu oggetto per un in	ra aperta ai sensi nporto a base d	contrarre, decreto n° dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/20: d'asta, ai sensi dell'art.35 lusa, con oneri per la sicure	16 e s.m.i. per l'affidame 5 del Dlgs 50/2016, di	nto del servizio in

2.	in esit	to all'espleta	mento d	della proce	dura d	i gara, co	n verb	ale Prot.	n	del_	il
RUP	ha	definito	la	proposta	di	aggiud	licazior	ne in	favo	re del	l'Operatore
Econ	omico					_ individu	iate qu	ıale migli	ore offer	ente;	
3.	in esi	to alla positi	va verifi	ica del pos	sesso	dei requis	siti ger	nerali e s	speciali d	li capacità	tecnica ed
econ	omica di	chiarati in s	ede di	offerta, co	n deci	reto n			del		è stata
dispo	sta l'a	ggiudicazion									
											_ C.F./P.IVA
			·	per l'impo	rto cor	nplessivo	di euro	·			
4.	l'Oper	ratore Econo	mico ha	costituito	in favo	ore di ADS	SP idor	nea garar	nzia defir	nitiva ai se	ensi dell'art.
103 [D. Lgs. n.	50/2016 s.m	n.i. e nel	rispetto di	i quant	to previsto	dal C	apitolato	Special	e allegato	quale parte
integ	rante a	l presente	contrat	to, costitu	uita r	nediante	polizz	za fideiu	ıssoria	n	del
		emes	sa da					;			
5.	l'Oper	ratore Econo	mico ha	altresì pre	esentat	o la docu	ımenta	azione rio	chiesta a	i fini della	stipula del
prese	ente cont	ratto che, an	iche se n	on materia	lment	e allegata	al pres	sente att	o, ne for	ma parte i	ntegrante e
sosta	nziale;										
6.	l'Oper	ratore Econo	mico co	nviene che	il con	tenuto de	el pres	ente con	tratto e	dei suoi a	ıllegati – ivi
comp	oreso il Ca	apitolato Spe	ciale, no	nché il ban	do di g	gara – def	inisce i	n modo a	adeguato	e comple	to l'oggetto
delle	prestazio	oni da esegui	re e, in d	ogni caso, il	sudde	tto opera	tore h	a potuto	acquisire	e tutti gli e	lementi per
una i	donea va	lutazione ted	nica ed	economica	delle s	tesse e pe	er la fo	rmulazio	ne dell'o	fferta;	
7.	il con	tratto verrà	stipulato	con le fo	rme p	reviste da	all'art.	32, com	ma 14,	del D.Lgs.	n. 50/2016
s.m.i.											

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra costituitesi si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Norme regolatrici - Rinvio

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica, l'offerta economica, il Capitolato speciale.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a. dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c. dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici;
- d. dal D. Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale;
- e. Dalla legge 84/94

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative accettate da AdSP.

<u>Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia integralmente al Capitolato Speciale e agli ulteriori documenti sopra richiamati.</u>

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di urbanistica consistente nella redazione dei piani regolatori portuali degli scali della ADSP MTMI, relativa procedura di valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs. 152/2006, e relativi approfondimenti tecnici. Il servizio comprende altresì il supporto ad AdSP nelle relative procedure approvative.

Il tutto come meglio descritto, specificato e precisato nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si fa integrale rinvio.

Art. 3 - Durata del Contratto e consegna del servizio

La durata del servizio, intesa come somma massima delle diverse attività richieste, viene quantificata in massimo 12 (dodici) mesi dal conferimento dell'incarico. Il servizio si intende concluso alla data di approvazione definitiva dei Piani Regolatori Portuali da parte di Autorità di Sistema Portuale.

Sono quindi esclusi dalla durata complessiva sopra riportata i tempi di valutazione da parte di AdSP della documentazione predisposta dall'aggiudicatario e quelli connessi al rilascio di osservazioni, pareri, intese, autorizzazioni e quant'altro necessario per giungere all'approvazione definitiva dei PRP (Piani Regolatori Portuali) da parte di AdSP. Restano comunque ferme le attività di "Accompagnamento nelle fasi di valutazione, condivisione e approvazione dei documenti di PRP" che dovranno essere rese in coerenza con quanto indicato al paragrafo 5.5 del Capitolato Speciale d'appalto.

AdSP si riserva la facoltà di effettuare la consegna in via d'urgenza nei casi previsti nell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) e lettera b), nonché dall'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020.

Art. 4 – Valore dell'appalto

Il valore del presente contratto per lo svolgimento	di tutte le attività dal medesimo previste ammonta
complessivamente ad €	, risultante dall'applicazione del ribasso offerto
dall'Appaltatore, (%), rispetto all'importo p	osto a base di gara come indicato in premesse.
Gli importi sono al netto di I.V.A. e/o di altre imposte	e contributi di legge.

Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio oggetto del presente contratto di appalto dovrà essere espletato a regola d'arte, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata in sede di gara dal Contraente. L'Appaltatore si obbliga a garantire, per tutta la durata dell'appalto, le dotazioni professionali previste.

Art. 6 – Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto agli obblighi previsti nel Capitolato Speciale di Appalto, oltre agli ulteriori obblighi emergenti dalla propria specifica Offerta Tecnica nonché dalla normativa di settore.

Art. 7 - Pagamenti

Il corrispettivo, come quantificato ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, sarà fatturato, previo rilascio dell'attestazione della regolare esecuzione come previsto dal Capitolato, in quattro quote:

- la prima pari al 20% al termine delle prestazioni previste di cui al punto 5.1.e.5.2 del CSA;
- la seconda, pari al 30%, al termine dell'esecuzione delle prestazioni previste ai punti 5.3.1 e 5.4.1 del CSA;

- la terza, pari al 30%, al termine delle attività previste ai punti 5.3.2 e 5.4.2 del CSA;
- il saldo, pari al restante 20%, al termine del servizio.

Le fatture dovranno essere intestate a Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, C.da Lamia, 89013 Gioia Tauro.

Il corrispettivo sarà liquidato entro 30 giorni con decorrenza dall'acquisizione a protocollo centrale dell'Ente della relativa fattura.

Art. 8 - Subappalto

Il subappalto non è ammesso in quanto il Contraente in sede di offerta ha dichiarato di non voler affidare alcuna prestazione in subappalto.

In alternativa

Il Contraente può subappaltare parti del servizio, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 31, co. 8 e 105 D. Lgs. 50/2016, nella misura di quanto indicato nell'offerta del Contraente stesso.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Autorità per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di prestazioni subappaltate.

Art. 9 – Cessione del contratto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente contratto.

Si applica comunque quanto previsto dall'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 10 - Garanzia definitiva

L'appaltatore ha costituito in favore di AdSP idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.lgs. n
50/2016 s.m.i. costituita mediante
La suddetta cauzione è prestata a garanzia del corretto svolgimento del servizio e dell'osservanza delle
clausole del presente contratto.
Il Contraente dovrà reintegrare la garanzia entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta da parte di AdSP qualora, in fase di esecuzione del contratto, la garanzia sia stata escussa
parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente stesso. In casc
di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 11 - Penali

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore rispetto alle tempistiche previste dal Capitolato per l'esecuzione delle attività, ferma ogni ulteriore responsabilità e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, il Responsabile del Procedimento potrà disporre l'applicazione di una penale pecuniaria giornaliera stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento proporrà alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

La risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della cauzione. L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'operatore economico dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi

sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare delle penali viene addebitato sulla cauzione. L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti.

AdSP ha facoltà di eseguire/far eseguire le prestazioni di cui al presente contratto a propria cura e a spese dell'aggiudicatario qualora lo stesso non ottemperasse a quanto prescritto.

Art. 12 - Copertura assicurativa

Ai sensi dell'art. 24, co. 4 D.lgs. 50/2016, il Contraente è obbligato a stipulare e a presentare all'Autorità polizza assicurativa professionale con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 13 – Risoluzione del contratto e recesso

AdSP ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante comunicazione via PEC con almeno 30 giorni di preavviso, qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- 1. Grave e reiterato inadempimento, da parte dell'appaltatore, delle condizioni previste nel presente Capitolato ovvero impartite dal Responsabile Unico del procedimento;
- 2. Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge applicabili al presente appalto; Si fa comunque rinvio a quanto previsto negli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Contraente indica che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti del presente contratto, e del quale intende avvalersi per tutti i rapporti giuridici da questo derivante sono i seguenti:

Il Contraente dichiara che le generalità delle persone delegate ad operare sul predetto conto sono:

Il Contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della Legge 136/2010 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Contraente si obbliga a garantire che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a darne

immediata comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, (ANAC), ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. L'ANAC verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

Art. 15 - Obblighi di riservatezza

Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza in ordine a dati e informazioni, documenti e qualsiasi altra notizia di cui vengano a conoscenza e/o in possesso in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

Il Contraente non potrà, altresì, utilizzare detti dati presso terzi per fini estranei all'esecuzione del presente contratto. A tal fine Il Contraente si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la riservatezza ditali informazioni, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679, (GDPR).

Gli obblighi di cui sopra resteranno validi per tutta la durata del contratto, nonché indefinitamente dopo il termine dei medesimo.

Il Contraente si impegna a mantenere indenne AdSP per qualunque danno venisse causato a terzi per l'inosservanza dei suddetti obblighi, nonché al risarcimento dell'eventuale danno causato alla parte medesima. La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce grave inadempimento che determina, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione *ipso jure* del presente contratto.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo.

L'Autorità tratta - con mezzi cartacei, informatici e telematici - i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici e li conserverà per il tempo a ciò necessario.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, nonché dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Contraente si impegna (i) ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente a quanto previsto dai citati Regolamento e D.lgs. 196/2003, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste e (ii) a comunicare i dati del Responsabile della Protezione dei dati, ove nominato.

Il Contraente, altresì, si obbliga a:

• assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento e Codice privacy

- anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Autorizzati al trattamento", organizzarli nei loro compiti e a formarli adeguatamente;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di
 cui al d.lgs 196/03 e ad ogni altra misura tecnico-organizzativa normativamente prevista, così da
 ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
 autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere;
- a non diffondere a terzi i dati di cui verrà in possesso nell'esecuzione del contratto, se non previa espressa autorizzazione dell'Autorità.

Art. 17 - Elezione di domicilio

Agli effetti del presente contratto e ai fini di ogni comunicazione ad esso relativa, il Contraente elegge domicilio in
dall'Autorità presso il predetto indirizzo o via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata , si intende validamente ed efficacemente eseguita.
, si intende validamente ed enicacemente eseguita.
Art. 18 – Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra AdSP e l'appaltatore, il Foro Competente sarà esclusivamente quello di Palmi.
Art. 19 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione
l contratto è stipulato in forma ai sensi del combinato disposto
dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
L'appaltatore, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità, a corrispondere all'Autorità medesima le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale per l'importo di € IVA inclusa.
L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'Autorità, da appoggiare al seguente CODICE IBAN:Con la seguente causale: 'Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 9546217B78".

Il Contraente dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, e che lo stesso è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r.

n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'appaltatore medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Allegati

- 1. Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati
- 2. Offerta Tecnica dell'operatore Economico;
- 3. Offerta Economica dell'operatore
- 4. Garanzia definitiva
- 5. Polizza assicurativa